

Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia

Prot. n. 0016471 / P

Data 24/02/2020

Class IST



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,
ISTRUZIONE E FAMIGLIA

tel + 39 040 377 5287
fax + 39 040 377 5250

lavoro@regione.fvg.it
lavoro@certregione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI
VENEZIA GIULIA

P.E.C.: dfgr@postacert.istruzione.it

Trieste, data del protocollo

**con richiesta di pubblicazione e diramazione ai
Dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie
e non paritarie del Friuli Venezia Giulia**

Oggetto: Interpretazione autentica dell'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 23.02.2020, concernente "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Epidemiologica da COVID-2019".

Come noto, l'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sottoscritta il 23.02.2020 e pubblicata sui siti istituzionali della Regione e dell'Ufficio Scolastico Regionale, all'art. 1, punto 2, lett. b), indica le seguenti misure urgenti da adottare nel settore istruzione e formazione (scuole statali, paritarie, non paritarie, ecc.) del Friuli Venezia Giulia per evitare la diffusione del COVID-19:

"b) Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, corsi per educazione degli adulti e dei servizi per il diritto allo studio ad essi connessi, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza".

A seguito dell'interpretazione autentica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'espressione "chiusura dei servizi" si riferisce, oltre che ai "servizi educativi dell'infanzia", anche ai "servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado". La volontà dei Sottoscrittori è quella di sospendere la frequenza delle attività didattiche con riferimento implicito all'art. 139 del Decreto legislativo n. 112 del 1998, laddove prevede al comma 1, lettera e), la competenza a disporre *"la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti"*.

La ratio delle misure urgenti disposte per il settore scolastico è conforme all'esigenza complessiva di evitare raggruppamenti di persone in luoghi chiusi o aperti, come avviene per la frequenza delle lezioni da parte di alunni e studenti di ogni età.

Nessuna misura restrittiva pertanto è stata disposta relativamente al lavoro negli Uffici dell'amministrazione pubblica, fermo restando il divieto di consentire la concentrazione di persone in luoghi chiusi o aperti, a qualsiasi fine, compreso l'eventuale ricevimento massivo del pubblico.

I Dirigenti degli Uffici pubblici adotteranno misure idonee ad assicurare che l'espletamento del servizio e l'eventuale ricevimento del pubblico avvengano nel rispetto di tutte le precauzioni elencate nell'Ordinanza.

Il Vicedirettore centrale

Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Dott.ssa Ketty Segatti

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001603 - 25/02/2020 - A03a - Disposizioni gener - E